

Giustizia, il dibattito

02053 **Quei temi ineludibili rilanciati da Nordio**

Vincenzo Maiello

Quali che possano essere le chances di una sua realistica attuazione, resta indubitabile che il manifesto riformatore del ministro Carlo Nordio segni un mutamento di paradigma nell'approccio ai problemi della giustizia penale. Innanzitutto, per una ragione di fondo che tocca il metodo della prospettiva.

Si tratta del rilancio di un monito antico di scienza della legislazione.

QUEI TEMI INELUDIBILI RILANCIATI DA NORDIO

Si tratta di un monito per il quale solo una rifondazione complessiva e organica della materia – che investa i livelli intrecciati del diritto penale, del processo e dell'ordinamento giudiziario – può restituire al sistema penale razionalità e coerenza, indispensabili per garantire una giustizia che funzioni quale presidio delle libertà individuali e degli interessi sociali.

Un secondo motivo di rottura col passato riguarda la matrice culturale del progetto, volto a ricomporre la frattura tra i modelli di giustizia penale coltivati dalle pratiche di governo degli anni recenti e il quadro di principi e valori del garantismo costituzionale. Non può, allora, che essere salutata con favore la volontà di collocare i tracciati delle politiche penali del prossimo futuro nell'orizzonte dei principi costituzionali, innanzitutto rimuovendo dall'ordinamento la tuttora perdurante espressione dell'ideologia fascista che continua ad essere – nonostante le significative modifiche – il codice penale. Nell'ottica di adeguamento del sistema ai criteri di orientamento costituzionale si collocano anche i nodi delle

intercettazioni e quella della separazione delle carriere. Sulla prima, il ministro evidenzia l'uso eccessivo dello strumento, che non ha paragoni col resto d'Europa, e la pratica della diffusione mediatica di contenuti anche privi di rilievo penale con esposizione alla gogna pubblica di aspetti e vicende della vita privata di terzi incolpevoli.

Il tema pone problemi di grande impatto sia sulla tenuta della presunzione di non colpevolezza, sia nella prospettiva della tutela del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni.

L'impostazione dell'analisi è condivisibile, così come l'impegno sia a rivedere la disciplina dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità del congegno, sia a vigilare sulle diffusioni arbitrarie o improprie. Occorre però ammettere che si tratta di una strada sulla quale il legislatore si è già incamminato in anni recenti, con risultati che non sembrano siano venuti incontro alle esigenze di un più equilibrato temperamento tra esigenze investigative effettive e istanze di garanzia individuale. Resta, dunque, da valutare le

soluzioni che il governo intenderà sperimentare, riservando all'esito le valutazioni pertinenti. Più radicale è, ovviamente, la questione della separazione delle carriere tra magistrati dell'accusa e magistrati della decisione, su cui – oltre allo storico e risalente impegno dell'Unione delle Camere penali – si è venuto registrando negli anni uno sgretolamento del fronte degli oppositori. Gli argomenti a sostegno della riforma sono noti. L'entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione – oltre a istituzionalizzare un modello di processo fondato sul contraddittorio nella formazione della prova – ha delineato una figura di "giudice" di cui sono connotati identitari la "terzietà" e l'"imparzialità". Lungi dal costituire una endiadi, quei requisiti corrispondono a distinte



vocazioni epistemologiche del ruolo del giudice: la terzietà ne definisce la collocazione ordinamentale, l'imparzialità qualifica i tratti del suo agire. La creazione di due distinti statuti, rispettivamente, per i magistrati dell'accusa e per quelli della decisione rappresenta un auspicabile strumento di realizzazione del predicato costituzionale della terzietà, non già quale valore/fine della giurisdizione, bensì come mezzo per implementarne lo scopo ultimo rappresentato dalla decisione imparziale. A questi argomenti, Nordio aggiunge un importante tassello: in seguito all'entrata in vigore del processo accusatorio, il pm – quale capo della polizia giudiziaria – è stato catapultato nella logica della lotta alla criminalità. Una logica questa di scopo, antagonista rispetto a quella di garanzia, propria del giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA